SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 153

# GAZZETTA UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 2 luglio 2019

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 2 luglio 2019, n. **61**.

**Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 28 marzo 2019, n. 26;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di destinare al miglioramento dei saldi di finanza pubblica i risparmi di spesa conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle diposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Miglioramento dei saldi di finanza pubblica*

1. Per l'anno 2019, i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, costituiscono economie di bilancio o sono versati all'entrata del bilancio dello Stato al fine di essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

2. Al fine di conseguire il miglioramento dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 1 rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica almeno nella misura di 1.500 milioni di euro, per l'anno 2019 le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e cassa, sono corrispondentemente accantonate e rese indisponibili per la gestione secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al presente decreto. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

3. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 settembre 2019, risultante dai monitoraggi di cui agli articoli 12, comma 10 e 28, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere entro la fine del corrente anno, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di cui al comma 2 sono confermati, in tutto o in parte, per l'esercizio in corso o sono resi disponibili.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogate.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

ALLEGATO *1*
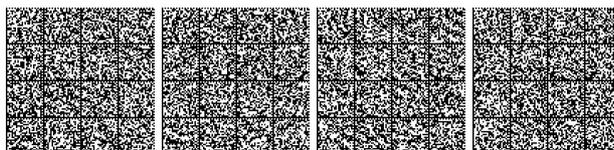
## Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

| Ministero / Missione / Programma | 2019 RIDUZIONI | *di cui predeterminate per legge* |
|---|---|---|
| **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** | **1.394.505** | ***154.025*** |
| 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) | 10.000 | *0* |
| 2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (7) | 10.000 | *0* |
| 22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 4.025 | *4.025* |
| 22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7) | 4.025 | *4.025* |
| 23 Fondi da ripartire (33) | 1.380.480 | *150.000* |
| 23.1 Fondi da assegnare (1) | 60.480 | *0* |
| 23.2 Fondi di riserva e speciali (2) | 1.320.000 | *150.000* |
| **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO** | **15.800** | ***0*** |
| 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 15.800 | *0* |
| 7.1 Indirizzo politico (2) | 15.000 | *0* |
| 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 800 | *0* |
| **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI** | **400** | ***0*** |
| 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 400 | *0* |
| 5.1 Indirizzo politico (2) | 350 | *0* |
| 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 50 | *0* |
| **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** | **1.675** | ***0*** |
| 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 1.675 | *0* |
| 2.1 Indirizzo politico (2) | 1.350 | *0* |
| 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 325 | *0* |

| Ministero<br>Missione<br>Programma | 2019<br>RIDUZIONI | *di cui predeterminate per legge* |
|---|---|---|
| **MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE** | **1.590** | ***0*** |
| 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) | 440 | *0* |
| 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13) | 440 | *0* |
| 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 1.150 | *0* |
| 2.1 Indirizzo politico (2) | 1.150 | *0* |
| **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** | **550** | ***0*** |
| 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 550 | *0* |
| 4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 550 | *0* |
| **MINISTERO DELL'INTERNO** | **6.500** | ***0*** |
| 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 6.500 | *0* |
| 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 6.500 | *0* |
| **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE** | **2.700** | ***0*** |
| 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 2.700 | *0* |
| 3.1 Indirizzo politico (2) | 2.300 | *0* |
| 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 400 | *0* |
| **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** | **3.750** | ***0*** |
| 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 3.750 | *0* |
| 5.1 Indirizzo politico (2) | 1.650 | *0* |
| 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 2.100 | *0* |

| Ministero<br>Missione<br>Programma | 2019<br>RIDUZIONI | *di cui predeterminate per legge* |
|---|---|---|
| **MINISTERO DELLA DIFESA** | **47.100** | ***0*** |
| 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 47.100 | *0* |
| 3.1 Indirizzo politico (2) | 4.300 | *0* |
| 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 42.800 | *0* |
| **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO** | **18.050** | ***0*** |
| 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 18.050 | *0* |
| 2.1 Indirizzo politico (2) | 17.300 | *0* |
| 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 750 | *0* |
| **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI** | **800** | ***0*** |
| 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 800 | *0* |
| 4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 800 | *0* |
| **MINISTERO DELLA SALUTE** | **6.580** | ***0*** |
| 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 6.580 | *0* |
| 3.1 Indirizzo politico (2) | 6.300 | *0* |
| 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 280 | *0* |
| **Totale** | **1.500.000** | ***154.025*** |
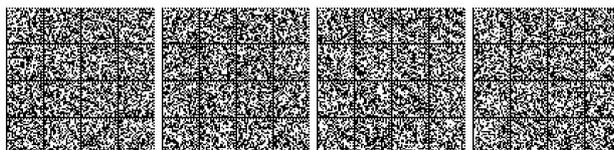
**19G00068**
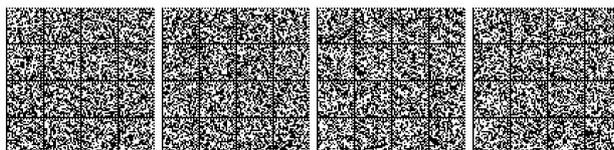
# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 giugno 2019.

**Modalità per la concessione in favore degli enti locali, che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, della rateizzazione dei carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria affidati all'agente della riscossione.**

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

E

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone:

al comma 1, che i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal medesimo articolo;

al comma 4, che le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale;

al comma 7, che ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 dello stesso testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e che per il finanziamento dei medesimi debiti l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

Visto l'art. 1, comma 888, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha modificato l'art. 243-*bis*, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stabilendo che la durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ha una durata compresa tra quattro e venti anni, laddove nel testo previgente aveva una durata massima di dieci anni;

Visto l'art. 1, comma 888, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha modificato l'art. 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali con l'inserimento del comma 5-*bis*, il quale stabilisce che la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo quando previsto dalla tabella inserita nel medesimo comma 5-*bis*;

Visto l'art. 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha modificato l'art. 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e ha inserito:

il comma 7-*bis*, il quale stabilisce che al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente; le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili; alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'art. 19, commi 1-*quater*, 3 e 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'art. 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

il comma 7-*ter*, il quale prevede che le disposizioni del comma 7-*bis* si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria;

il comma 7-*quater*, il quale dispone che le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle suddette rateizzazioni sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione;

il comma 7-*quinquies* il quale stabilisce che l'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento, ai sensi dell'art. 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria;

Visto l'art. 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, concernente l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione, il quale prevede che: la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della docu-

mentazione, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio; la delibera di accoglimento o di diniego del piano può essere impugnata entro trenta giorni davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti;
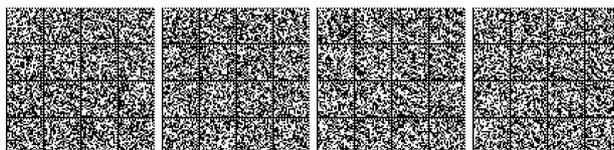
Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina le dilazioni di pagamento delle somme iscritte a ruolo;

Considerata la necessità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal citato art. 243-*bis*, comma 7-*quater*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con il quale si individuano le modalità di applicazione delle disposizioni relative alla dilazione che gli enti locali, che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, possono chiedere all'agente della riscossione per i carichi affidati dalle agenzie fiscali e dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria;

Decretano:

Art. 1.

*Ambito di applicazione della dilazione di pagamento*

1. I comuni e le province che, ai sensi dell'art. 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ricorrono, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possono chiedere all'agente della riscossione la dilazione dei pagamenti dei carichi affidati per i debiti fiscali e previdenziali.

2. La dilazione di cui al comma 1 ha ad oggetto i carichi formati dalle agenzie fiscali e dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria affidati all'agente della riscossione e relativi alle annualità ricomprese dall'ente nel piano di riequilibrio.

Art. 2.

*Attività preliminari alla richiesta di rateazione*

1. L'ente locale, prima di presentare l'istanza di rateazione, comunica all'agente della riscossione i carichi che intende rateizzare e il numero delle rate mensili nelle quali intende ripartire il pagamento. La comunicazione deve essere corredata dalla delibera consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e deve indicare la durata del piano di riequilibrio.

2. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione verifica che i carichi indicati dall'ente siano ricompresi tra quelli previsti dall'art. 1, comma 2, e predispone lo schema del piano di ammortamento a rate costanti sulla base delle indicazioni ricevute dall'ente locale in quanto conformi alle previsioni di cui all'articolo 4 del presente decreto.

Art. 3.

*Presentazione della richiesta della dilazione*

1. L'ente locale presenta, a pena di decadenza, la richiesta di rateazione all'agente della riscossione entro trenta giorni dalla approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei conti. La domanda conforme allo schema del piano di ammortamento rilasciato dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 2, comma 2, è redatta utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Alla richiesta di dilazione sono allegate, a pena di improcedibilità, copia della delibera di approvazione del piano da parte della Corte dei conti e la delegazione di pagamento, di cui all'art. 243-*bis*, comma 7-*quinquies*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione emette il provvedimento definitivo allegando il piano di rateazione. Il termine per il pagamento della prima rata scade l'ultimo giorno del mese successivo all'emissione del provvedimento; il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade l'ultimo giorno di ciascun mese.

3. Il pagamento delle rate del piano di dilazione è effettuato, alle relative scadenze, dal Tesoriere dell'ente locale sulla base della delegazione di pagamento di cui all'art. 243-*bis*, comma 7-*quinquies*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

4. Il Ministero dell'interno trasmette all'agente della riscossione copia dei provvedimenti definitivi di approvazione o di diniego dei piani di riequilibrio pluriennale finanziario entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La trasmissione all'agente della riscossione è effettuata mediante Posta elettronica certificata (PEC), il cui indirizzo è indicato nel sito istituzionale dello stesso agente.

Art. 4.

*Durata della dilazione*

1. La dilazione del pagamento può essere concessa in un numero di rate non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e, in ogni caso, fino ad un massimo di centoventi rate mensili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2019

*Il direttore generale delle finanze*
LAPECORELLA

*Il Ragioniere generale dello Stato*
FRANCO

*Il direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative*
FERRARI

**19A04267**
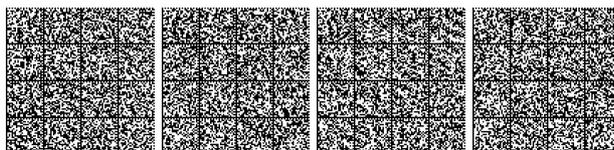
## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 19 giugno 2019.

**Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia».**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 813 della Commissione del 17 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 100 del 20 aprile 2000 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia»;

Visto il decreto ministeriale del 2 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2010, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia»;

Visto il decreto del 17 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 3 giugno 2016, con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio tutela Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia l'incarico a svolgere le funzioni di
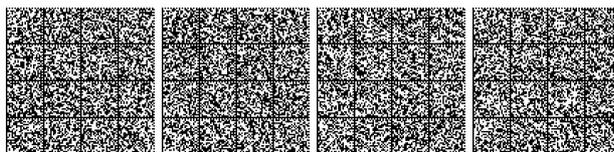
cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «elaboratori» nella filiera aceti diversi dagli aceti di vino > individuata all'art. 4, lettera *h)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente con nota del 18 aprile 2019 (prot. mipaaft n. 28813) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo OCQ PR - Organismo controllo qualità produzioni regolamentate Soc. coop. a mezzo pec in data 19 aprile 2019 (prot. Mipaaft n. 29380), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia»,

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 2 febbraio 2010 e rinnovato da ultimo con decreto ministeriale 17 maggio 2016 al Consorzio tutela aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia con sede legale in Reggio Emilia presso la Camera di commercio di Reggio Emilia - piazza Vittoria n. 3, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 2 febbraio 2010 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 19 giugno 2019

*Il dirigente:* POLIZZI

**19A04262**

---

DECRETO 19 giugno 2019.

**Riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Murazzano e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Murazzano».**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e

«individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000 e deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 74 del 29 marzo 2014 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Murazzano»;

Vista l'istanza presentata in data 4 ottobre 2018 (prot. Mipaaft n. 69224) dal Consorzio per la tutela del formaggio Murazzano con sede legale in Bossolasco (CN), presso l'Unione Montana Alta Langa - piazza Oberto n. 1, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999 per la DOP «Murazzano»;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria caseifici nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo INOQ con comunicazione del 26 febbraio 2019, prot. Mipaaft n. 13831, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP Murazzano;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Murazzano al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Murazzano»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela del formaggio Murazzano è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla DOP «Murazzano» registrata con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 148 del 21 giugno 1996.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Murazzano, con sede in Bossolasco (CN), presso l'Unione Montana Alta Langa, piazza Oberto n. 1, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).
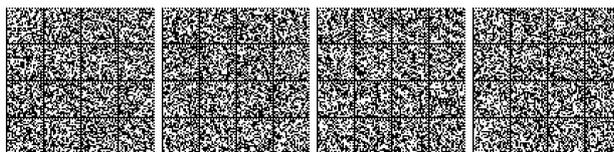
2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Murazzano».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Murazzano» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Murazzano» appartenenti alla categoria «caseifici», nella filiera «formaggi» individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni e integrazioni recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni e integrazioni recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2019

*Il dirigente:* POLIZZI

**19A04263**

---

DECRETO 19 giugno 2019.

**Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela vini di Sardegna a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Monica di Sardegna».**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei
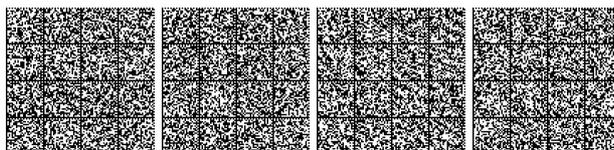
nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 19899 del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il quale prevede che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2015, n. 77793, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 288 dell'11 dicembre 2015, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela vini di Sardegna ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Monica di Sardegna»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela vini di Sardegna, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio di tutela vini di Sardegna, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio di tutela vini di Sardegna può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio di tutela vini di Sardegna richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sulle DOC «Vermentino di Sardegna», «Cannonau di Sardegna», «Monica di Sardegna» e «Moscato di Sardegna»;

Considerato che per la DOC «Cannonau di Sardegna» risulta incaricato a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della legge n. 238 del 2016 il Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna;

Considerato che il Consorzio di tutela vini di Sardegna ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Monica di Sardegna» e non ha dimostrato invece la rappresentatività di cui all'art. 41 della legge 238 del 2016 per la DOC «Moscato di Sardegna». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate, con le note protocollo Cagliari/2018/22 del 16 ottobre 2019 e Cagliari/2018/24 del 21 novembre 2018, dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Considerato altresì che il Consorzio di tutela vini di Sardegna non ha dimostrato di possedere la rappresentatività di cui all'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Vermentino di Sardegna». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate, con la nota protocollo 5347 del 3 giugno 2019, dall'Autorità pubblica di controllo la CCIAA di Nuoro, autorizzata a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela vini di Sardegna a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per la sola DOC «Monica di Sardegna»;

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 17 novembre 2015, n. 77793, al Consorzio di tutela vini di Sardegna, con sede legale in Cagliari, largo Carlo Felice, n. 72, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informa-

zione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la DOC «Monica di Sardegna».
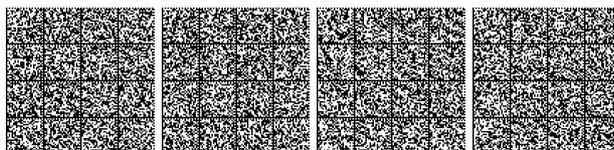
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 17 novembre 2015, n. 77793, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 19 giugno 2019

*Il dirigente:* POLIZZI

**19A04264**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 maggio 2019.

**Rimborso 2019 alle emittenti televisive e radiofoniche locali per la trasmissione di messaggi autogestiti nelle campagne elettorali o referendarie.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni in materia di accesso ai mezzi di informazioni durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali», ed in particolare gli articoli 3 e 4, comma 5, in materia di messaggi autogestiti messi in onda gratuitamente in campagne elettorali;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con ciò escludendo che dette province autonome partecipino alla ripartizione dei finanziamenti statali di cui trattasi;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 21841 del 14 settembre 2011, con osservazioni dell'Ufficio legislativo dell'economia e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ivi riportate, in cui si dispone che la tabella che individua l'importo assegnato a ciascuna regione per i rimborsi indichi anche le quote riferite alla Province autonome di Trento e Bolzano, affinché le stesse siano rese indisponibili ai sensi e per gli effetti del citato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2018 che stabiliva il riparto tra le regioni dello stanziamento per il rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, comma 5, per l'anno 2018, disponendo all'art. 1, comma 1, il riconoscimento per ciascun messaggio del rimborso rispettivamente di euro 10,68 e di euro 28,91 alle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie nell'anno 2018;

Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per l'anno 2019 della misura del rimborso per ciascun messaggio da riconoscere alle emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché alla ripartizione della somma stanziata per l'anno 2019 tra le regioni ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale, in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, rilevato alla data del 30 giugno 2018 e comunicato dal Ministero dell'interno con nota n. 0000519 del 17 gennaio 2019;

Vista la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 settembre 2018, che prevede per l'anno 2019 un tasso di inflazione programmata pari all'1,2%;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, riguardante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2014;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto lo stanziamento di competenza di bilancio sul cap. 3121, piano gestionale 2, per l'anno 2019 pari a € 1.431.793,00;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018 con cui l'on. Luigi Di Maio è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie è riconosciuto, per l'anno 2019, il rimborso rispettivamente di euro 10,81 ed euro 29,26 per ciascun messaggio, indipendentemente dalla sua durata.
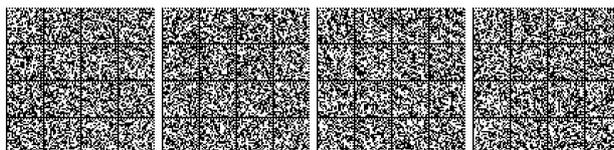
2. Dello stanziamento complessivo di euro 1.431.793,00, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 3121, piano gestionale 2, per l'esercizio finanziario 2019, euro 477.264 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali ed euro 954.529 alle emittenti televisive locali;

3. In proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma, si provvede al riparto della somma stanziata per l'anno 2019 come segue:

| Calcolo oneri 2019 rimborsabili | Quota emittenti radiofoniche | Quota emittenti televisive | TOTALE |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 11.324 | 22.648 | 33.972 |
| Basilicata | 5.381 | 10.761 | 16.142 |
| Calabria | 17.783 | 35.566 | 53.349 |
| Campania | 46.757 | 93.515 | 140.272 |
| Emilia-Romagna | 32.610 | 65.220 | 97.830 |
| Friuli-Venezia Giulia | 10.344 | 20.688 | 31.032 |
| Lazio | 44.771 | 89.541 | 134.312 |
| Liguria | 12.594 | 25.189 | 37.783 |
| Lombardia | 73.808 | 147.616 | 221.424 |
| Marche | 12.218 | 24.436 | 36.654 |
| Molise | 3.098 | 6.196 | 9.294 |
| Piemonte | 33.855 | 67.710 | 101.565 |
| Provincia di Bolzano | 3.981 | 7.962 | 11.943 |
| Provincia di Trento | 4.302 | 8.605 | 12.907 |
| Puglia | 33.474 | 66.948 | 100.422 |
| Sardegna | 13.754 | 27.509 | 41.263 |
| Sicilia | 43.594 | 87.188 | 130.782 |
| Toscana | 27.905 | 55.809 | 83.714 |
| Umbria | 6.580 | 13.160 | 19.740 |
| Val d'Aosta | 976 | 1.952 | 2.928 |
| Veneto | 38.155 | 76.310 | 114.465 |
| TOTALI | 477.264 | 954.529 | 1.431.793 |

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet www.mise.gov.it

Roma, 16 maggio 2019

*Il Ministro*
*dello sviluppo economico*
DI MAIO

*Il Ministro dell'economia*
*e delle finanze*
TRIA

*Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2019*
*Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 740*

**19A04268**
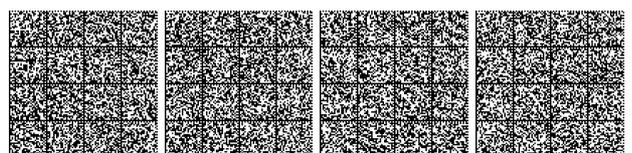
# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 novembre 2018.

**Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. Sistema di trasporto pubblico a capacità intermedia a servizio dei corridoi Eur - Tor de' Cenci ed Eur - Tor Pagnotta. Autorizzazione all'utilizzo dei ribassi di gara e delle economie e rideterminazione contributo statale.** (Delibera n. 63/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 5, che ha previsto che i programmi di interventi di trasporto rapido di massa siano sottoposti al Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) per l'approvazione nonché per l'individuazione delle eventuali fonti di finanziamento a carico dello Stato e per la determinazione delle quote delle disponibilità dei contributi di cui al successivo art. 9, senza prevedere l'approvazione dei singoli progetti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», che, all'art. 1, comma 21, ha disposto, tra l'altro, la soppressione del suddetto CIPET;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che ha attribuito a questo Comitato le funzioni del richiamato CIPET;

Viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204, 4 dicembre 1996, n. 611, 27 febbraio 1998, n. 30, 18 giugno 1998, n. 194, 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), 6 agosto 2008, n. 133, con le quali, tra l'altro, è stata rifinanziata la citata legge n. 211 del 1992 ed è stato previsto un apporto finanziario statale massimo del 60 per cento del costo delle opere per i sistemi di trasporto rapido di massa (metropolitane, filobus, impianti a fune, ecc.) e sulle ferrovie concesse;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

1. le delibere 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003, *errata corrige* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003, e 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e visto in particolare l'art. 8, comma 9-*bis*, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), con proprio decreto, istituisca un Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

Visto il decreto del MIT 30 gennaio 2013, n. 27, con il quale è stato istituito il citato Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato le risorse di cui alle leggi citate in esordio, ammettendo a finanziamento numerosi interventi sulla base di apposite graduatorie, e provveduto a rimodulare le stesse risorse;

Viste, in particolare:

1. la delibera 21 dicembre 1995, n. 185, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 1996, con la quale è stato approvato, tra gli altri, l'intervento «Ferrovia Roma-Lido - tratta funzionale Mezzocammino-Spinaceto-Tor de' Cenci», del costo di circa 125,138 milioni di euro, cui è stato attribuito un contributo, in termini di volume d'investimenti, di 62,569 milioni di euro, corrispondente ad un limite d'impegno annuo di 11,139 milioni di euro per 8 anni, imputato sulle risorse previste dall'art. 10 della legge n. 211 del 1992;

2. la delibera 4 agosto 2000, n. 71, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 2000, con cui alla variante dell'intervento sopra citato - configurato quale metropolitana leggera automatica e denominato «sistema innovativo di collegamento tra stazione EUR-Fermi metropolitana B ed il quartiere Tor de' Cenci» - sono state trasferite le risorse assegnate con la citata delibera n. 185 del 1995;

3. la delibera 29 novembre 2002, n. 99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 2003, con la quale, per il finanziamento dell'ulteriore variante tecnologica dell'intervento di cui alla delibera n. 71 del 2000, che ha previsto la soluzione meno onerosa e meno invasiva della «tranvia su gomma», è stata disposta la traslazione dei relativi oneri finanziari dall'art. 10 all'art. 9 della medesima legge n. 211 del 1992 ed è stato ridefinito il quadro delle assegnazioni, individuando per l'opera, a parità di limite d'impegno (11.139.148,98 euro) un finanziamento statale, in termini di volume d'investimenti, di 75.082.503,99 euro, pari al 60% di 125.137.506,65 euro, costo dell'opera inizialmente approvata;

4. la delibera 22 marzo 2006, n. 38, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 2006, con la quale, questo Comitato ha confermato per l'ulteriore variante dell'intervento di cui sopra - denominato «Sistema di trasporto pubblico a capacità intermedia a servizio dei corridoi EUR-Tor de' Cenci ed EUR-Tor Pagnotta» e del costo complessivo arrotondato di 154,211 milioni di euro (ovvero 154.211.138,22 euro senza arrotondamento) - il contributo arrotondato, in termini di volume d'investimenti, di 71,023 milioni di euro (ovvero 71.022.913,26 euro senza arrotondamento), destinato all'intervento stesso dal MIT in rapporto al minor costo del progetto (118.371.522,16 euro) approvato dal Ministero stesso per la tipologia d'infrastruttura precedentemente sottoposta a questo Comitato (decreto MIT 17 dicembre 2002, n. 1753 (TIF 5)/211RM);

Vista la nota 20 novembre 2018, n. 39715, con la quale il MIT ha trasmesso la proposta d'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'intervento denominato «Sistema di trasporto pubblico a capacità intermedia a servizio dei corridoi EUR-Tor de' Cenci e EUR Laurentina-Tor Pagnotta», concernente l'ammissibilità a finanziamento statale della nuova soluzione progettuale del corridoio EUR-Tor de' Cenci, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara e la conferma dell'integrale finanziamento statale a suo tempo concesso, trasmettendo la relativa relazione istruttoria;

Viste le note 26 novembre 2018, n. 9274 e n. 9299, con le quali sono state fornite integrazioni dell'istruttoria già trasmessa, e che per la stessa nota 26 novembre 2018, n. 9274 è stato consegnato nel corso della seduta CIPE il relativo DVD contenente la documentazione allegata alla relazione istruttoria;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT e, in particolare che:

1. l'ultima versione progettuale dell'intervento di cui alla citata delibera di questo Comitato n. 38 del 2006 prevedeva, in luogo della precedente infrastruttura tranviaria di circa 10 km, la realizzazione di un sistema filoviario a capacità intermedia, di circa 25 km, a servizio dei corridoi EUR-Tor de' Cenci ed EUR Laurentina-Tor Pagnotta;

2. l'intervento prevedeva, in zona Tor de' Cenci, un'area adibita a deposito-officina per il ricovero e la manutenzione dei veicoli ed era caratterizzato da un tracciato ramificato, articolato sui seguenti rami:

2.1 il ramo principale Tor de' Cenci-Cristoforo Colombo-Oceani-Palasport-EUR, di 12,4 km, che garantiva il collegamento dalla periferia all'area dell'EUR e alle stazioni della metropolitana B EUR Fermi ed EUR Palasport, e i relativi rami Tor di Valle-Torrino-Mezzocammino-Cristoforo Colombo, di 2,8 km, e Misserville-Ospedale IFO-Cristoforo Colombo, di 1,9 km, che si innestavano sul ramo principale in corrispondenza del nodo Cristoforo Colombo, nonché Grande Muraglia-Castellaccio-Oceani, di 2,6 km, che si innestava sul ramo principale in corrispondenza del nodo Oceani;

2.2 il ramo Tor Pagnotta-Laurentina-S. Eugenio-Palasport, di 5,6 km, innestato sulla via Laurentina e su viale dell'Umanesimo fino al nodo Palasport e che consentiva il collegamento con il polo ospedaliero S. Eugenio;

3. l'intervento aveva un costo di 154.211.138,22 euro, finanziato con un contributo, in termini di volume di investimenti, di 71.022.913,26 euro;

4. su richiesta del Comune di Roma, il costo dell'intervento ammesso a finanziamento a valere sulla legge n. 211 del 1992 comprendeva le sole spese per lavori dell'infrastruttura filoviaria, fornitura del relativo materiale rotabile, progettazione esecutiva e indagini archeologiche preventive, al lordo dell'IVA;

5. con decreto dirigenziale 10 gennaio 2008, RD n. 120, il MIT ha approvato il progetto dei due corridoi EUR-Tor de' Cenci ed EUR Laurentina-Tor Pagnotta ed il relativo quadro economico, riferito ai soli costi sopra richiamati, per un importo complessivo di 131.437.667,64 euro (IVA inclusa) ed ha confermato il contributo statale di 71.022.913,26 euro, pari al 54,035% del costo approvato;

6. con ordinanza 18 gennaio 2008, n. 85, il sindaco di Roma, quale Commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza dichiarata nel territorio della Capitale, ha approvato il progetto definitivo del «primo stralcio funzionale "infrastruttura filoviaria" dei corridoi EUR-Tor de' Cenci ed EUR Laurentina-Tor Pagnotta», comprensivo di spese non finanziabili a carico della citata legge n. 211 del 1992, e ha affidato le funzioni di stazione appaltante a Roma Metropolitane S.r.l.;

7. la procedura di gara per l'appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori, sia per le linee filoviarie oggetto della presente delibera sia per le linee automobilistiche previste nel progetto globale, e che il relativo contratto di appalto è stato stipulato a gennaio 2009;
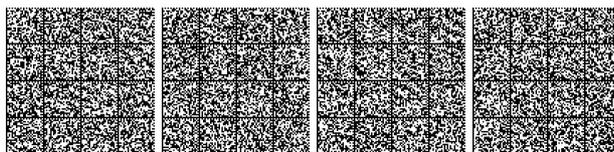
8. per problematiche relative al corridoio EUR-Tor de' Cenci, a maggio 2010 la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo del solo corridoio EUR Laurentina-Tor Pagnotta e a giugno 2010 ha sottoscritto il relativo verbale d'inizio lavori;

9. con ordinanza del sindaco di Roma 27 ottobre 2011, n. 405, sono state approvate varianti al progetto definitivo di entrambi i citati corridoi;

10. a seguito di un'ulteriore proposta di variante relativa al corridoio EUR-Tor de' Cenci, è stato elaborato un nuovo progetto definitivo «versione settembre 2015» che semplificava il progetto approvato con le citate ordinanze n. 85 del 2008 e n. 405 del 2011, consentendo, tra l'altro, di ridurre i tempi di esecuzione, semplificare le cantierizzazioni, superare criticità rilevate dopo l'approvazione del progetto definitivo per l'indisponibilità di aree e ridurre i costi di realizzazione degli interventi;

11. la proposta di variante riguardava la realizzazione di un percorso, quasi interamente elettrificato e in buona parte in corsia preferenziale, che, abbandonando il tracciato di via Cristoforo Colombo, si sviluppava sulla viabilità esistente nei quartieri di Spinaceto, Torrino, Mezzocammino, Castellaccio e Tor di Valle, permettendo lo scambio con altri sistemi di trasporto a Tor di Valle;

12. a seguito di osservazioni sulla predetta variante, è stata elaborata una nuova proposta progettuale denominata «Colombo 2», che, mantenendo sostanzialmente il percorso approvato con le citate ordinanze n. 85 e n. 405, prevede un tracciato in sede protetta ed elettrificata lungo via Cristoforo Colombo, dall'intersezione con via Maestrini fino a piazzale Nervi, incluse le zone di Spinaceto e Tor de' Cenci, mentre il servizio nei quartieri di Torrino, Mezzocammino e Castellaccio è previsto su percorsi non elettrificati;

13. la variante «Colombo 2» presenta una peculiarità nel tratto tra il fosso di Vallerano e lo svincolo Colombo/Pontina, dove dovrebbe essere realizzato un sottopasso, ma che per dar corso ad un'opera funzionale lungo l'intero tracciato elettrificato EUR-Tor de' Cenci, contenendo i relativi costi entro il finanziamento disponibile, è stata prevista una soluzione provvisoria denominata «Colombo 2 - intersezione semaforizzata», del costo di circa 40 milioni di euro, che prevede l'intersecazione a raso della carreggiata di via Cristoforo Colombo, direzione Roma, nell'attuale punto di sfiocco Pontina-Cristoforo Colombo;

14. la citata intersezione sarà soggetta a regolamentazione semaforica, con una fase prioritaria a chiamata dai filobus in entrambe le direzioni, e che l'ottimizzazione del corridoio sarà realizzata in fase successiva, con la realizzazione del citato sottopasso, non appena disponibili ulteriori risorse, che potrebbero consentire anche l'elettrificazione delle tratte che interessano le zone di Torrino, Mezzocammino e Castellaccio;

15. a settembre 2017, il MIT si è espresso favorevolmente sulla variante «Colombo 2 - intersezione semaforizzata», che mantiene sostanzialmente il tracciato del progetto approvato nel 2008, prevedendo la realizzazione del corridoio in sede protetta ed elettrificata lungo la via C. Colombo, da via Maestrini a piazzale Nervi, e confermando l'elettrificazione e le corsie preferenziali dei quartieri Spinaceto e Tor de' Cenci, mentre nei quartieri Torrino, Mezzocammino e Castellaccio saranno presenti percorsi non elettrificati;

16. la nuova soluzione progettuale differisce rispetto a quella del 2008, tra l'altro, per una variante di tracciato del ramo principale del corridoio EUR-Tor de' Cenci, per la diversa localizzazione del deposito/officina (spostato da Tor de' Cenci, in prossimità di una riserva naturale, a Tor Pagnotta, in modo da ridurne l'impatto ambientale e da utilizzare, ampliandolo, l'esistente deposito ATAC), per lo stralcio del sottopasso non più funzionale e per la diversa strutturazione dei percorsi nei citati quartieri di Torrino, Mezzocammino e Castellaccio, con eliminazione delle relative opere;

17. anche il corridoio EUR Laurentina-Tor Pagnotta è stato oggetto di una serie di varianti, sulle quali il MIT ha rilasciato il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza ed espresso parere tecnico-economico favorevole;

18. il costo *ante* gara dell'intervento, comprensivo anche dei costi di cui non è stato chiesto il finanziamento a carico della legge n. 211 del 1992, è riportato nella seguente tabella, in cui sono esposti anche i relativi finanziamenti statali e non statali:

(importi in euro)

| | Totale | Finanziamento legge n. 211 del 1992 | Comune di Roma *ex lege* n. 211 del 1992 | Legge n. 396 del 1990 Roma Capitale | Legge regionale del Lazio n. 4 del 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Costo finanziabile legge n. 211 del 1992 | 131.437.667,64 | 71.022.913,26 | 21.508.533,46 | 25.692.787,40 | 13.213.433,52 |
| Costo non finanziabile su fondi statali | 31.881.245,61 | | 17.787.466,54 | 9.307.212,59 | 4.786.566,48 |
| Totale | 163.318.913,25 | 71.022.913,26 | 39.296.000,00 | 34.999.999,99 | 18.000.000,00 |
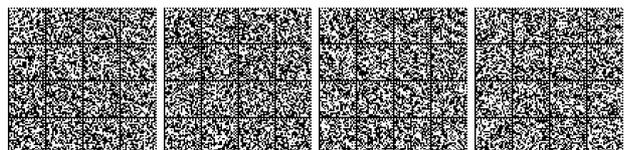
19. il quadro economico dell'intervento ha presentato la seguente evoluzione nelle fasi successive del *post* gara e della progettazione definitiva del 2008:

(importi in euro)

| | Costo totale finanziabile a carico della legge n. 211 del 1992 | Finanziamento legge n. 211 del 1992 | Altri finanziamenti a copertura del costo totale |
|---|---|---|---|
| Progetto *ex* dd n. 120 del 2008 | 131.437.667,64 | 71.022.913,26 | 60.414.754,38 |
| Progetto *post* gara | 108.028.659,98 | 58.373.684,05 | 49.654.975,93 |
| Progetto 2018 | 118.661.596,98 | 64.118.793,93 | 54.542.803,05 |

20. il costo del progetto 2018 relativo alla tratta EUR-Tor de' Cenci non comprende l'ammontare delle opere provvisorie, ed è comunque relativo alle sole opere connesse alla linea elettrica bifilare e ai relativi filoveicoli, mentre gli autobus a servizio delle tratte non elettrificate non sono finanziati a carico della legge n. 211 del 1992;

21. il costo dell'intervento, aggiornato al 2018, è riportato nella seguente tabella, in cui analogamente alla tabella riferita alla fase *ante*-gara sono esposti anche i relativi finanziamenti statali e non statali aggiornati, oltre al costo ulteriore, non legato al costo dell'intervento oggetto della presente delibera, degli interventi non finanziabili con la citata legge n. 211 del 1992:

| | Totale | Finanziamento legge n. 211 del 1992 | Comune di Roma *ex lege* n. 211 del 1992 | Legge n. 396 del 1990 Roma Capitale | Legge regionale del Lazio n. 4 del 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Costo finanziabile legge n. 211 del 1992 | 118.661.596,98 | 64.118.793,93 | 21.865.659,88 | 23.677.143,17 | 9.000.000,00 |
| Costo non finanziabile su fondi statali | 29.265.155,78 | --- | 13.599.540,12 | 7.988.151,71 | 7.677.463,94 (*) |
| Totale | 147.926.752,76 | 64.118.793,93 | 35.465.200,00 | 31.665.294,88 | 16.677.463,94 |

(*) Finanziamento regionale perente.

22. che, per quanto riguarda i finanziamenti regionali:

22.1 ammontano a 9.000.000 euro per la parte relativa al costo finanziabile con la legge n. 211 del 1992;

22.2 ammontano a circa 7,677 milioni di euro (ovvero 7.677.463,94 euro senza arrotondamento) per le somme non finanziabili con la legge n. 211 del 1992, per le quali la regione ha chiesto la reimputazione sul bilancio pluriennale della ulteriore maggiore somma di 9.000.000 euro, ad oggi non disponibile, ma già oggetto d'impegno di spesa nel 2006, in quanto è ancora pienamente vigente l'obbligazione giuridica di spesa precedentemente assunta da parte della Regione stessa in assenza di un atto giuridicamente vincolante che aggiorni l'impegno alla nuova somma richiesta;

23. le economie di gara, pari alla differenza tra il costo del progetto di cui al citato decreto dirigenziale n. 120 del 2008 (131.437.667,64 euro) e il costo *post* gara (108.028.659,98 euro), ammontano complessivamente a 23.409.007,66 euro, di cui la quota statale è pari a 12.649.626,84, *rectius* 12.649.057,29 euro (54,035% di 23.409.007,66);

24. a valere su tale quota di 12.649.057,29 euro, viene chiesta l'autorizzazione all'utilizzo di 5.873.055,05 euro per il finanziamento, nella citata percentuale del 54,035%, delle varianti del corridoio EUR Laurentina-Tor Pagnotta, ammontanti a complessivi 10.868.983,15 euro;

25. le economie residue del finanziamento statale ammontano a 6.776.571,79 euro, *rectius* 6.776.002,24 euro, cui si deve aggiungere la quota di minor finanziamento statale di 127.547,53 euro sul minor costo dei lavori (236.046,14 euro) relativi al corridoio EUR-Tor de' Cenci (minor finanziamento statale del 54,035% pari a 127.547,53), per un totale di 6.903.549,77 euro;

26. l'utilizzo integrale della suddetta quota statale delle economie di gara, cioè la sostanziale conferma del finanziamento di 71.022.913,26 euro inizialmente concesso, consente di elevare il finanziamento statale dell'opera fino al 59,85% del costo dell'intervento aggiornato al 2018 (118.661.596,98 euro);

27. tale maggior finanziamento statale consentirebbe la riduzione dei cofinanziamenti relativi alla quota d'intervento finanziata a carico della legge n. 211 del 1992;
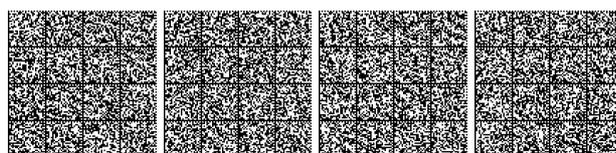
28. Roma Metropolitane ha confermato, entro il corrente anno e previo esperimento dei collaudi di legge, l'ultimazione dei lavori e l'esecuzione delle attività preordinate alla messa in esercizio del corridoio EUR Laurentina-Tor Pagnotta;

29. l'immissione in esercizio del corridoio filoviario EUR-Tor de' Cenci è prevista a fine gennaio 2021;

30. per l'intervento in esame il MIT ha ritenuto di formulare le seguenti osservazioni:

30.1 a fronte dei servizi filoviari del corridoio EUR-Tor de' Cenci (per la tratta Spinaceto-EUR Fermi il servizio S1, per la tratta Mezzocammino-EUR Fermi il servizio S2 e per la tratta Tor di Valle-EUR Fermi il servizio S3), il servizio S3 Tor di Valle-EUR Fermi, che utilizza l'impianto filoviario solo per l'8% dell'intero percorso, dovrà essere espletato solo con autobus e i filobus destinati a tale servizio dovranno essere dedicati ai servizi S1 e S2 in modo da riportare il cadenzamento tra i veicoli (attualmente previsto in 9 minuti) a valori compatibili con quelli di una linea di forza;

30.2 dovrà essere redatto un cronoprogramma per l'attuazione del corridoio EUR-Tor de' Cenci, il cui rispetto sarà considerato vincolante per l'erogazione dei contributi;

Ritenuto opportuno autorizzare l'integrale utilizzo delle economie di gara, confermando sostanzialmente il finanziamento dell'intervento in 71.022.913,26 euro, in relazione ai benefici che l'intervento stesso può arrecare e alle specifiche finalità della legge n. 211 del 1992 che prevede risorse per i sistemi di trasporto ad impianti fissi;

Ritenuto che il finanziamento aggiornato dell'intervento, per garantire la copertura del costo dell'opera finanziabile con i fondi di cui alla legge n. 211 del 1992, debba essere articolato, sulla base dell'istruttoria esaminata, come segue:

| Costo opera da finanziare (in euro) | 118.661.596,98 |
|---|---|
| quota Stato | 71.022.913,26 |
| quota Regione | 9.000.000,00 |
| quota residuale a carico di Roma Capitale (da fondi Roma Capitale e da fondi legge n. 396 del 1990) | 38.638.683,72 |

Ritenuto:

1. di accogliere le osservazioni MIT sopra esposte, concernenti il programma di esercizio e il cronoprogramma di attuazione dell'intervento;

2. di dover prevedere che eventuali incrementi di costo dell'intervento dovranno essere finanziati dagli altri soggetti istituzionali cofinanziatori dell'intervento stesso (Roma Capitale e Regione Lazio);

3. di dover prevedere che Roma Capitale e Regione Lazio provvedano ad una tempestiva reiscrizione a bilancio degli eventuali finanziamenti perenti, al fine di assicurare una celere esecuzione dell'opera;

4. di dover prevedere che Roma Capitale e Regione Lazio forniscano, prima della trasmissione della presente delibera alla Corte dei conti, adeguata evidenza della sussistenza della quota di cofinanziamento a proprio carico;

5. di dover prevedere che Roma Capitale assicuri che l'opera venga gestita dal soggetto aggiudicatore, ai fini dell'inserimento in BDAP, come progetto complesso, attribuendo alle singole tratte/lotti codici specifici (CLP) collegati al CUP iniziale;

6. di dover prevedere che il soggetto aggiudicatore, Roma Metropolitane S.r.l., aggiorni, nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, le informazioni relative all'intera opera e che Roma Capitale assicuri che le informazioni trasmesse da Roma Metropolitane S.r.l. in BDAP siano allineate a quelle oggetto di approvazione del Comitato;

7. di includere, pertanto, tra gli obblighi del soggetto aggiudicatore, quello di assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 28 novembre 2018, n. 6013, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Per la realizzazione dell'intervento di Roma Capitale denominato «Sistema di trasporto pubblico a capacità intermedia a servizio dei corridoi EUR-Tor de' Cenci e EUR Laurentina-Tor Pagnotta», rimodulato come esposto in premessa, è autorizzato l'utilizzo delle economie di gara pari a complessivi 23.409.007,66 euro, di cui la quota statale è pari a 12.649.057,29 euro.

2. Il costo ammissibile a finanziamento dell'intervento di cui al precedente punto 1 ammonta a 118.661.596,99 euro e il relativo contributo statale è rideterminato in 71.022.913,26 euro a valere sui fondi della legge n. 211 del 1992 e successive modificazioni.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoporrà l'istruttoria tecnico-economica sull'intervento in questione al Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto a impianti fissi, senza determinare aumento dei costi dell'intervento stesso. Qualora, da tale istruttoria derivasse una riduzione dell'importo delle opere, il succitato Ministero provvederà a ridurre in misura percentuale il contributo statale riconoscibile, lasciando inalterata la quota percentuale di finanziamento statale, dandone informativa a questo Comitato, mentre in caso di maggiori oneri il relativo finanziamento sarà a carico di Roma Capitale e della Regione Lazio.
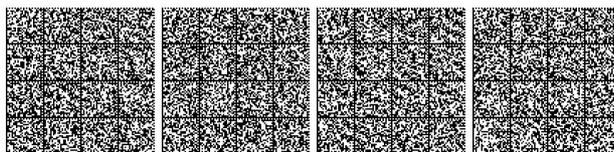
4. Il servizio S3 Tor di Valle-EUR Fermi dovrà essere espletato con autobus, mentre i filobus previsti per tale servizio dovranno essere dedicati ai servizi S1 e S2.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione dei corridoi filoviari, chiederà la redazione di un cronoprogramma il cui rispetto dovrà essere considerato vincolante per l'erogazione dei contributi successivi.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigilerà sull'attuazione della presente delibera, sollecitando i soggetti interessati ad adottare tutte le misure per una tempestiva realizzazione dell'opera di cui al precedente punto 1.

7. Roma Capitale e Regione Lazio provvederanno alla tempestiva reiscrizione a bilancio dei finanziamenti perenti.

8. Prima della trasmissione della presente delibera alla Corte dei conti, Roma Capitale e Regione Lazio dovranno fornire adeguata evidenza della sussistenza della quota di cofinanziamento a proprio carico.

9. I soggetti aggiudicatori di interventi comprensivi di una spesa per filobus, che siano almeno in parte a carico della finanza pubblica, dovranno assicurare che i filobus stessi restino di proprietà pubblica, salvo che il servizio venga poi posto a gara.

10. Resta fermo l'obbligo di inviare una relazione annuale a questo Comitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, fino alla completa realizzazione del programma complessivo d'interventi finanziati a carico della legge n. 211 del 1992 e successive modificazioni.

11. Ai sensi della citata delibera n. 24 del 2004, il CUP relativo all'intervento di cui al suddetto punto 1, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile concernente l'intervento stesso.

12. Roma Capitale dovrà assicurare che l'opera venga gestita dal soggetto aggiudicatore Roma Metropolitane S.r.l., ai fini dell'inserimento nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), come progetto complesso, attribuendo alle singole tratte/lotti codici specifici (CLP), collegati al CUP iniziale. Il predetto soggetto aggiudicatore dovrà aggiornare nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, le informazioni relative all'intera opera. Roma Capitale dovrà assicurare che le informazioni trasmesse inserite in BDAP dal predetto soggetto aggiudicatore siano allineate a quelle oggetto di approvazione di questo Comitato.

13. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi all'intervento oggetto della presente delibera.

Roma, 28 novembre 2018

*Il vice Presidente:* TRIA

*Il segretario:* GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2019*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1-846*

**19A04266**

DELIBERA 4 aprile 2019.

**Relazione sull'attività svolta dal NARS nel 2018.** (Delibera n. 22/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha regolamentato le funzioni dei Comitati interministeriali soppressi dall'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, assegnando a questo Comitato, tra l'altro, le funzioni più rilevanti in materia di regolazione tariffaria già proprie del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP);

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, di «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» (c.d. «legge obiettivo»);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione del servizi di pubblica utilità (di seguito NARS), previsto dalla delibera di questo Comitato 24 aprile 1996, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», e istituito con successiva delibera 8 maggio 1996 presso la Segreteria di questo Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2008, che ha riorganizzato il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2010, e che - all'art. 1, comma 1 - tra l'altro conferma, a carico del NARS, l'onere di predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e sugli esiti delle verifiche eseguite;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, visti in particolare:

l'art. 37, comma 6-*ter* aggiunto dall'art. 36, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (c.d. «decreto Cresci Italia»), che ha confermato le competenze di questo Comitato in materia di approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;

l'art. 43, comma 1, come modificato dall'art. 16, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (c.d. «decreto Genova»), convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che - nell'istituire l'Autorità di regolazione dei trasporti - ha ulteriormente confermato le competenze di questo Comitato, previa acquisizione del parere NARS, con particolare riferimento agli aggiornamenti e alle revisioni delle convenzioni autostradali comportanti variazioni al piano degli investimenti o ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica;

Visto l'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato ed integrato dal comma 3 dell'art. 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni, che, al fine di favorire la realizzazione di nuove opere con i contratti di partenariato pubblico - privato di cui all'art. 3, comma 15-*ter*, del decreto legislativo n. 163/2006, prevede la possibilità di finanziamento attraverso le c.d. misure di defiscalizzazione, demandando a questo Comitato - previo parere del NARS, che è allo scopo integrato con due ulteriori componenti, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'altro dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - di determinare l'entità del contributo teorico necessario e l'ammontare delle misure agevolative da riconoscere a compensazione della quota di contributo mancante, nonché i criteri e le modalità per la rideterminazione delle misure agevolative in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario;

Visto il predetto art. 33 del decreto-legge n. 179/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la possibilità di finanziare mediante un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP ovvero mediante l'esenzione del pagamento del canone di concessione l'effettuazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica e di importo superiore a 50 milioni di euro per le quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto, demandando a questo Comitato - previo parere del NARS nella menzionata configurazione «allargata» - di assolvere agli adempimenti attuativi;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che all'art. 36 ha dettato disposizioni in merito all'applicazione del monitoraggio finanziario a tutte le opere incluse nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla citata n. 443/2001;

Visto l'art. 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha introdotto rilevanti modifiche al supporto tecnico del DIPE implementando, al contempo, le funzioni e le competenze del DIPE medesimo e confermando in tale ambito il NARS;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici), che aveva già recepito i contenuti della direttiva europea 2014/23, e le successive modifiche apportate dal decreto legislativo n. 57 del 2017 e visto in particolare l'art. 165, comma 6, ai sensi del quale eventuali fatti sopravvenuti, non riconducibili al concessionario ma che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario possono comportare la revisione del piano stesso, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio, fermo restando, con riferimento ad opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, che - ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento dell'allocazione dei rischi in capo al concessionario - la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del NARS;

Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di questo Comitato;

Vista la relazione predisposta dal NARS relativa all'attività svolta nel 2018 e contenente un *focus* sulle attività espletate nell'ultimo decennio;

Preso atto dei contenuti della sopracitata relazione e in particolare che la stessa:

dà conto degli sviluppi normativi intervenuti nei settori di competenza del Nucleo, stante l'esigenza di garantire uniformità ed omogeneità di principi nei contratti di programma, nei contratti di servizio, nelle convenzioni ovvero negli altri atti applicativi o integrativi dei medesimi contratti;

evidenzia come il Nucleo abbia assunto nel tempo una sempre maggiore rilevanza istituzionale in quanto destinatario di specifici adempimenti posti a suo carico direttamente dalla legge e chiamato sempre più spesso ad assolvere a compiti di tutela della finanza pubblica quale organismo consultivo del Comitato.

descrive gli esiti delle attività svolte nel corso del 2018:

evidenziando come nel corso di tale anno il NARS sia stato impegnato in una rilevante attività istruttoria in merito a molteplici *dossier*;

sottolineando, che il Nucleo ha reso, a questo Comitato, sei pareri che hanno riguardato: il collegamento «Ragusa - Catania», i quattro contratti di programma aeroportuali stipulati tra ENAC e le società che gestiscono rispettivamente gli aeroporti di Genova, Napoli Capodichino, Torino e Verona Villafranca e lo schema di Accordo di cooperazione tra amministrazioni relativo alla tratta autostradale A22 Brennero-Verona-Modena;

dando conto dell'esame avviato in merito alle concessioni autostradali con periodo regolatorio scaduto o di prossima scadenza ed addivenendo alla decisione di avviare incontri di audizioni con i rappresentanti della relativa società concessionaria;

opera, come accennato, una sintetica ricognizione dell'attività svolta negli ultimi dieci anni dal Nucleo, che decorrono dall'effettivo transito del NARS dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, rilevando che in tale arco temporale il Nucleo ha reso a questo Comitato 77 pareri negli ambiti di competenza, tra cui spiccano gli aspetti di carattere regolatorio, tariffario e di tutela della finanza pubblica, con riguardo in particolare al settore autostradale, aeroportuale, ferroviario, di trasporto pubblico locale e postale e contribuendo alle valutazioni di questo Comitato medesimo per un montante di investimenti pluriennali pari ad oltre 28 miliardi di euro solo considerando i settori stradale ed aeroportuale;

sottolinea i punti inamovibili del ruolo istituzionale del NARS, finalizzati a perseguire la sostenibilità finanziaria delle concessioni, salvaguardando gli obiettivi stra-

tegici di finanza pubblica e di bilancio e promuovendo al contempo il rilancio degli investimenti e il costante miglioramento della qualità del servizio;

evidenzia che l'attività sinora svolta dal NARS ha portato - ferme restando le competenze delle Autorità di settore - alla formulazione di alcuni indicatori che danno una proiezione dei servizi di pubblica utilità nel prossimo decennio e della conseguente regolazione economica e tariffaria;

conferma il permanere dell'attualità e strategicità del Nucleo nel ruolo di organo di supporto tecnico giuridico-economico di questo Comitato e, quindi, del Governo in materia di regolazione tariffaria ed economica dei servizi di pubblica utilità nonché di tutela della finanza pubblica, come ribadito dal legislatore con il citato decreto-legge n. 109/2018 con riferimento alla regolazione delle concessioni autostradali;

rileva come la frammentazione dei livelli tecnici della regolazione industriale (ARERA, ART, ENAC, AGICOM, AGCM) comporti la necessità di un momento di sintesi a supporto di questo Comitato, che - partendo dai preliminari canoni di leale collaborazione tra istituzioni chiamate a svolgere ruoli distinti per il conseguimento di interessi settoriali - consenta il migliore esercizio dell'indirizzo politico-amministrativo in settori cardini e strategici dell'economia pubblica tramite l'elaborazione di un «piano programmatico e di una visione strategica d'insieme» che, tra l'altro, riporti il cittadino-utente al centro dello «sviluppo dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la nota 4 aprile 2019, n. 1940, predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del segretario di questo Comitato;

Delibera:

Di fare propria la suddetta relazione ed invita il DIPE a trasmettere la stessa a tutte le amministrazioni interessate, dando atto che prospetticamente, anche in considerazione della rilevata frammentazione dei livelli tecnici della regolazione industriale, il NARS dovrà supportare questo Comitato nelle scelte sugli investimenti pubblici ai fini dello «sviluppo dei servizi di pubblica utilità» nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica e nel contesto di una visione armonica di sistema, anche in considerazione dell'importante sfida tecnologica e competitiva che interesserà le future generazioni, e sostenendo così il Paese nel grande salto che l'interconnessione delle reti dati esigerà nella organizzazione ed erogazione-prestazione di più servizi da parte dello Stato, direttamente o in concessione.

Roma, 4 aprile 2019

*Il Presidente:* CONTE

*Il segretario:* GIORGETTI

---

AVVERTENZA:

*L'allegato «Relazione al CIPE sull'attività svolta dal NARS nel 2018 - dieci anni di attività del NARS: 2009-2018», che forma parte integrante della delibera, è consultabile sul sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/pubblicazioni/*

**19A04333**

DELIBERA 4 aprile 2019.

**Relazione sulle attività concernenti il Partenariato pubblico privato (PPP) 2017-2018.** (Delibera n. 23/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che all'art. 1, comma 589, ha introdotto rilevanti modifiche al supporto tecnico del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento per la programmazione economica (DIPE) implementando, al contempo, le funzioni e le competenze del DIPE medesimo, sopprimendo l'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP), istituita presso il CIPE dall'art. 7 della legge n. 144 del 1999 e trasferendo le relative funzioni e competenze al DIPE;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 denominato «Codice dei contratti pubblici», che aveva già recepito i contenuti della direttiva europea 2014/23, e le successive modifiche apportate dal decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017;

Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di questo Comitato;

Vista la relazione predisposta dal DIPE che illustra l'attività svolta nel biennio 2017-2018, e nel corso degli ultimi dieci anni (2009-2018), nell'ambito del partenariato pubblico privato, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), e dà altresì evidenza dei risultati raggiunti - in continuità con quanto fatto in precedenza dall'Unità tecnica finanza di progetto - negli ultimi dieci anni di attività in Presidenza del Consiglio dei ministri, con riguardo alle funzioni in tema di partenariato pubblico privato e finanza di progetto;

Preso atto dei contenuti della sopracitata relazione e in particolare:

1. della promozione e della diffusione, all'interno della pubblica amministrazione, di modelli di partenariato pubblico-privato (PPP) per la realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità, utilizzando tecniche di finanziamento con ricorso a capitali privati;

2. dell'assistenza alle pubbliche amministrazioni (centrali, regionali e locali) attraverso la prestazione di servizi di assistenza tecnica, legale e finanziaria, in tutte le fasi dei procedimenti attraverso cui si realizzano progetti in partenariato pubblico-privato (PPP);
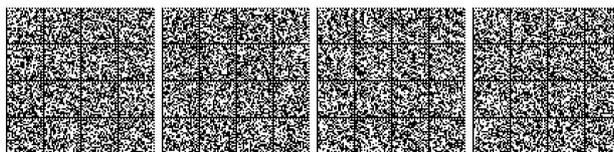
3. della raccolta dei dati e del monitoraggio ai fini della stima dell'impatto sul bilancio pubblico delle operazioni in PPP specificate nella decisione EUROSTAT dell'11 febbraio 2004, in funzione della loro contabilizzazione *on - off balance*;

4. dell'analisi del mercato europeo e italiano del partenariato pubblico privato per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità e dell'attività di monitoraggio delle più importanti modifiche legislative e regolamentari intervenute nel quadro normativo, nazionale e comunitario, di riferimento del partenariato pubblico privato;

5. dell'attivazione di rapporti di collaborazione con istituzioni, enti ed associazioni operanti nei settori di interesse per l'azione del DIPE, anche attraverso la presenza istituzionale in consessi internazionali sui temi del PPP e la partecipazione a gruppi di lavoro inter-istituzionali;

Preso atto che in particolare, inoltre:

1. nel biennio 2017-2018 le assistenze svolte hanno riguardato 40 amministrazioni.

Si evidenzia, a riguardo, un *trend* crescente relativo all'utilizzo dall'art. 183 comma 15, che disciplina il PPP ad iniziativa del privato, in cui un operatore economico propone all'amministrazione la realizzazione di un intervento non presente negli strumenti programmatori dell'amministrazione medesima;

Tale *trend* trova conferma anche nelle rilevazioni svolte dall'osservatorio sul *Project financing* che nel biennio 2016/2017 ha censito circa 120 operazioni *ex* art. 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

2. negli ultimi dieci anni di attività il DIPE - e in precedenza l'Unità tecnica finanza di progetto presso il DIPE - ha svolto circa 400 assistenze alle pubbliche amministrazioni centrali e locali, di cui più di 60 per opere strategiche per il Paese relative a un ammontare di investimenti superiore a 60 miliardi di euro;

Considerato che il DIPE, con riferimento alla materia del partenariato pubblico privato e del *Project financing*, si prefigge di:

1. redigere linee guida e modelli contrattuali settoriali *standard*, diffondendole e promuovendole nel territorio, anche attraverso una più stretta collaborazione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

2. fornire assistenza alle pubbliche amministrazioni ed estendere la collaborazione con l'ISTAT implementando il più possibile l'acquisizione della documentazione prodotta e trasmessa dalle amministrazioni pubbliche, nonchè rafforzare il ruolo del DIPE come interlocutore istituzionale unico a livello di sistema Paese anche con le istituzioni dell'Unione europea;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 28 novembre 2018, n. 82);

Vista la nota 4 aprile 2019, n. 1940, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del segretario di questo Comitato;

Delibera:

Di fare propria l'allegata relazione sull'attività svolta nel biennio 2017-2018 predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e di trasmetterla ai due rami del Parlamento, ai sensi della legge n. 144/1999, art. 7, comma 11).

Come proposto nella relazione di cui alla presa d'atto l'attività del DIPE, con riferimento alla materia del partenariato pubblico privato e del *Project financing*, dovrà essere ispirata, in particolare, ad i seguenti indirizzi:

1. redigere linee guida e modelli contrattuali settoriali *standard* a supporto delle amministrazioni centrali e locali, in particolare per le tipologie di assistenza ripetitive;

2. diffondere le linee guida ed i modelli contrattuali standardizzati, anche mediante l'ideazione di newsletter sul sito del DIPE, sopra citati e promuoverne sul territorio l'utilizzo dei medesimi;

3. consolidare la collaborazione con l'ANCI al fine di far recepire le suddette linee guida e i modelli standardizzati nei documenti programmatici dei singoli enti locali per rafforzare la conoscenza e l'uso del partenariato pubblico privato e del *Project financing* sull'intero territorio nazionale;

4. fornire assistenza alle pubbliche amministrazioni su progetti di particolare rilevanza e complessità, rafforzando l'attività nella fase di impostazione dei progetti in PPP e sostenendone i fattori di successo che risiedono nella capacità di recepire istanze di operatività rispondenti ad esigenze concrete con schemi contrattuali aperti e tra loro funzionalmente collegati da una precisa causa negoziale;

5. estendere la collaborazione con l'ISTAT implementando il più possibile l'acquisizione della documentazione prodotta e trasmessa dalle amministrazioni pubbliche, ai fini del monitoraggio dell'impatto sul debito e sul *deficit* pubblico e proseguire l'attività di sostegno all'ISTAT nella valutazione della documentazione pervenuta;

6. rafforzare il ruolo del DIPE come interlocutore istituzionale unico a livello di sistema Paese accrescendo il dialogo e il confronto con gli altri paesi e con le istituzioni dell'Unione europea e con le istituzioni di rilievo internazionale anche al fine di migliorare ed omogeneizzare l'attività.

Roma, 4 aprile 2019

*Il Presidente:* CONTE

*Il segretario:* GIORGETTI

AVVERTENZA:

*L'allegato «Partenariato pubblico privato e finanza di progetto - Relazione sull'attività svolta dal DIPE negli anni 2017-2018», che forma parte integrante della delibera, è consultabile sul sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/pubblicazioni/*

**19A04332**
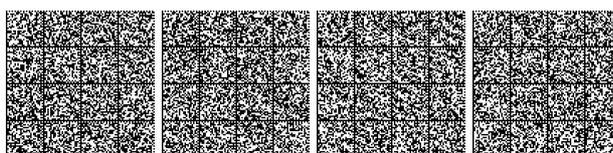
# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Momenlocaldol»

*Estratto determina AAM/PPA n. 499 del 19 giugno 2019*

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/237

Cambio nome: C1B/2019/592

Numero procedura europea: DE/H/1481/001/IB/021/G

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., codice fiscale 03907010585, con sede legale via Amelia, 70 - 00181 Roma, Italia (IT)

Medicinale: MOMENLOCALDOL.

Confezioni e A.I.C. n.:

«140 mg cerotti medicati» 5 cerotti in sacca Carta/Pe/Al/Etilene/Copolimero dell'acido metacrilico - 038721015

«140 mg cerotti medicati» 10 cerotti in sacca Carta/Pe/Al/Etilene/Copolimero dell'acido metacrilico - 038721027

alla società Teva B.V., con sede in Swensweg 5, 2031 GA, Haarlem, Paesi Bassi (NL), con variazione della denominazione del medicinale in: DICLOFENAC TEVA.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**19A04265**

## AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

### Avviso relativo all'adozione delle varianti al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico.

Si rende noto che il segretario generale dell'Autorità di bacino dell'Appennino meridionale ha adottato ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, i decreti di «Adozione di variante al Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico - di seguito riportati:

n. 370 dell'11 giugno 2019 «Adozione variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico» per i territori comunali di Bari, Bitonto (BA), Terlizzi (BA) e Ruvo di Puglia (BA), attraversati dall'asta principale della Lama Balice;

n. 371 dell'11 giugno 2019 «Adozione variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico» per settori del territorio comunale di Oria (BR), in località Danusci;

n. 372 dell'11 giugno 2019 «Adozione variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico» per il territorio comunale di Carpignano Salentino (LE);

n. 373 dell'11 giugno 2019 «Adozione variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico» per settori del territorio comunale di San Donaci (BR);

n. 374 dell'11 giugno 2019 «Adozione variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico» per un settore del territorio comunale di Massafra (TA) compreso tra la «Gravina Capo di Gavito» e la «Gravina di Palombaro»;

n. 375 dell'11 giugno 2019 «Adozione variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico» per un settore del territorio comunale di Massafra (TA) compreso tra la «Gravina Capo di Gavito» e la «Gravina di Palombaro»;

n. 376 dell'11 giugno 2019 «Adozione variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico» per un settore del territorio comunale di Massafra (TA), in conseguenza della realizzazione e collaudo degli interventi di mitigazione del rischio idraulico (interventi 3 e 4 Ditta Castiglia *Srl)* nelle Gravine a sud-est del centro abitato di Massafra;

n. 377 dell'11 giugno 2019 «Adozione variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico» per settori del territorio comunale di Torre Santa Susanna (BR) prossimi al confine con i territori comunali di Oria e di Erchie;

n. 378 dell'11 giugno 2019 «Adozione variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico» per una porzione limitata di territorio comunale sita in prossimità della zona artigianale di Santeramo in Colle (BA);

n. 379 dell'11 giugno 2019 «Adozione variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico» per settori del territorio comunale di Taranto, in loc. Salina Piccola;

n. 380 dell'11 giugno 2019 «Adozione variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico» per i territori comunali di Bitonto (BA), Bitetto (BA), Binetto (BA), Grumo Appula (BA), Toritto (BA) e Palo del Colle (BA), attraversati dall'asta principale della lama Lamasinata;

n. 381 dell'11 giugno 2019 «Adozione variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico» in località Cala Paura e Lama Monachile nel centro abitato di Polignano a Mare (BA);

n. 382 dell'11 giugno 2019 «Adozione variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico» per un settore del centro urbano di Bisceglie (BAT).

Copia degli elaborati sono disponibili per la consultazione presso la sede e sui siti web istituzionali www.distrettoappenninomeridionale.it - www.adb.puglia.it e depositati presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale - sede operativa territoriale Regione Puglia nonché presso la Giunta regionale della Puglia, presso le provincie ed i comuni.

**19A04334**
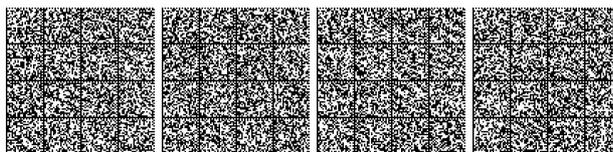
**Avviso relativo all'adozione dei progetti di variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico.**

Si rende noto che il Segretario generale dell'Autorità di bacino dell'Appennino meridionale ha adottato, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, i decreti di «Adozione dei progetti di variante al piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico», di seguito riportati:

n. 382 dell'11 giugno 2019 «Adozione progetto di variante al piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico», per il territorio comunale di Andria (BAT);

n. 383 dell'11 giugno 2019 «Adozione progetto di variante al piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico», relativamente alle porzioni del territorio comunale di Taranto, San Giorgio Ionico (Taranto) e Monteiasi (Taranto) attraversate dal canale d'Aiedda e dagli affluenti canale Cicena e canale Maestro;

n. 384 dell'11 giugno 2019 «Adozione progetto di variante al piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico», per una porzione del centro urbano di Cassano delle Murge (Bari);

n. 385 dell'11 giugno 2019 «Adozione progetto di variante al piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico», per settori del territorio comunale di Oria (Brindisi) indicati nella cartografia allegata;

n. 386 dell'11 giugno 2019 «Adozione progetto di variante al piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico», per il territorio del Comune di Palagianello (Taranto) ricadente in contrada «Parco Casale» e in area C della variante al PUG.

Copia degli elaborati sono disponibili per la consultazione presso la sede e sui siti web istituzionali www.distrettoappenninomeridionale.it; www.adb.puglia.it e depositati presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale - sede operativa territoriale Regione Puglia nonché presso la giunta regionale della Puglia, presso le provincie ed i comuni.

**19A04335**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**Soppressione del Vice Consolato onorario in Los Teques (Venezuela)**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

*Articolo unico*

A decorrere dal primo luglio 2019, il vice Consolato onorario in Los Teques (Venezuela), posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Caracas, è soppresso.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2019

*Il direttore generale:* VARRIALE

**19A04338**

## MINISTERO DELLA SALUTE

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vet-Ketofen»**

*Estratto provvedimento n. 344 del 29 maggio 2019*

Medicinale veterinario: VET-KETOFEN.

Confezioni:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101336031;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101336067;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101336079.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.a., viale Colleoni n. 15 - 20864 Agrate Brianza (MB).

Oggetto del provvedimento:

FR/V/natWS/II/2018/014 e FR/V/natWS/IIG/2018/016.

Si autorizza per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la seguente modifica:

FR/V/natWS/IIG/2018/016:

B.II.b.1.f e B.II.b.2.a viene aggiunto il seguente sito di fabbricazione e rilascio dei lotti di prodotto finito: Ceva Santè Animale - 10 av. de La Ballastière - 33500 Libourne, Francia;

B.II.e.1.a.3 per i confezionamenti da 50,100 o 250 ml viene aggiunto il contenitore costituito da contenitore ambrato in plastica multistrato (polipropilene / adesivo / strato in alcol etilvinilico/ adesivo/ polipropilene) con tappo in gomma clorobutilica.

Per effetto delle suddette variazione, l'RCP, il foglietto illustrativo e le corrispondenti sezioni delle etichette devono essere modificati nelle sezioni pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**19A04271**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Depo-medrol Vet 40 mg/ml».**

*Estratto provvedimento n. 359 del 5 giugno 2019*

Medicinale veterinario DEPO-MEDROL Vet 40 mg/ml.

Tutte le confezioni (A.I.C. n. 102591).

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia s.r.l., via Andrea Doria n. 41 M - 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento:

variazione di tipo: IB unforeseen, B.II.a.3.z.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la variazione come di seguito descritta: modifica editoriale dell'eccipiente macrogol 3000 in macrogol 3350.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Gli stampati (RCP, foglietto illustrativo, etichetta del confezionamento interno ed esterno) dei nuovi lotti del medicinale non ancora rilasciati devono essere aggiornati con le suddette modifiche entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**19A04270**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac Marek CVI + HVT».**

*Estratto provvedimento n. 360 del 5 giugno 2019*

Medicinale veterinario ad azione immunologica POULVAC MAREK CVI + HVT.

Tutte le confezioni (A.I.C. n. 103256).

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia s.r.l., via Andrea Doria n. 41 M - 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento:

procedura europea n. NL/V/0102/001/IB/036;

variazione di tipo IB - C.I.z.

Si autorizzano, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, le variazioni finalizzate ad aggiornare gli stampati (SPC, etichettatura e foglio illustrativo) a seguito della procedura di rinnovo NL/V/0102/001/R/003.

Una ulteriore modifica in linea con il modello QRD è inclusa nella sezione 6.4 Speciali precauzioni per la conservazione del SPC.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**19A04269**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Euthasol 400 mg/ml»**

*Estratto provvedimento n. 362 del 7 giugno 2019*

Medicinale veterinario EUTHASOL 400 mg/ml soluzione iniettabile per cani, gatti, roditori, conigli, bovini, pecore, capre, cavalli e visoni.

A.I.C. n. 104322.

Confezioni: tutte.

Titolare A.I.C: Le Vet B.V. Wilgenweg 7 3421 TV Oudewater (Paesi Bassi).

Oggetto del provvedimento:

variazione di tipo IA: modifiche dell'etichettatura o del foglio illustrativo, che non sono collegate al riassunto delle caratteristiche. Informazioni amministrative relative al rappresentante del titolare.

Si conferma l'accettazione della modifica come di seguito descritta: eliminazione del distributore Ecuphar Italia S.r.l., via Francesco Restelli, 3-7, piano 1 - 20124 Milano.

Si accetta, altresì, l'adeguamento degli stampati all'attuale QDR template con eliminazione del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati nelle sezioni pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**19A04261**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gallivac SE»**

*Estratto provvedimento n. 363 del 7 giugno 2019*

Medicinale veterinario ad azione immunologica «Gallivac SE», vaccino vivo, liofilizzato, contro le infezioni da Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium dei polli.

A.I.C. n. 103617.

Confezioni: tutte.

Titolare A.I.C.: IDT Biologika GmbH Am Pharmapark 06861 Dessau-Rosslau (Germania).

Oggetto del provvedimento: procedura europea: DE/V/0208/001/IB/011/G.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

modifica della denominazione del medicinale veterinario da:

GALLIVAC SE, vaccino vivo, liofilizzato, contro le infezioni da Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium dei polli;

a:

SALMOVAC 440, liofilizzato per uso in acqua da bere;

si accettano inoltre le modifiche degli stampati in seguito all'adeguamento al QRD Template e alla chiusura del rinnovo.

Per effetto della suddetta variazione, gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**19A04260**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Otimectin 1mg/g gel auricolare per gatti».**

*Estratto provvedimento n. 364 del 7 giugno 2019*

Medicinale veterinario: OTIMECTIN 1 mg/g gel auricolare per gatti.

Confezioni e n. A.I.C.:

confezione gel da 10 g - A.I.C. n. 104484011.

Titolare A.I.C.: Le Vet Beheer B.V., Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater Paesi Bassi.

Oggetto del provvedimento:

variazione di tipo IA: modifiche dell'etichettatura o del foglio illustrativo, che non sono collegate al riassunto delle caratteristiche del prodotto. Informazioni amministrative relative al rappresentante del titolare.

Si autorizza per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la seguente modifica:

eliminazione del rappresentante locale: Esteve S.p.a., via Ippolito Rossellini n. 12, 1° piano, 20124 Milano, Italia. Si autorizza, altresì, l'adeguamento degli stampati all'attuale QRD template con eliminazione del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione.

Per effetto della suddetta variazione il foglietto illustrativo e l'etichetta devono essere modificati nelle sezioni pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**19A04259**
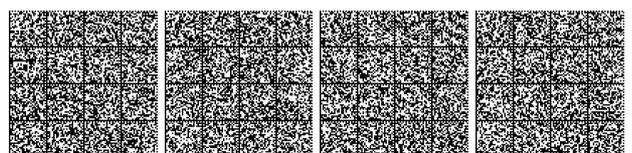
**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Exitel Plus compresse per cani».**

*Estratto provvedimento n. 365 del 7 giugno 2019*

Medicinale veterinario: EXITEL PLUS compresse per cani.

Confezioni e n. A.I.C.:

confezione da 2 compresse - 104190018;

confezione da 4 compresse - 104190020;

confezione da 8 compresse - 104190032;

confezione da 16 compresse - 104190044;

confezione da 48 compresse - 104190057;

confezione da 104 compresse - 104190069.

Titolare A.I.C.: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited - Loughrea, Co. Galway, Irlanda.

Oggetto del provvedimento:

numero di Procedura europea: IE/V/0242/002/IB/015.

Si autorizza per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la seguente modifica:

denominazione del medicinale in Italia in PANADRON PLUS XL compresse per cani.

Per effetto delle suddette variazioni il punto 1 del RCP, e le relative sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo, devono essere modificati come segue: RPC.

1. Denominazione del medicinale veterinario

Panadron Plus XL compresse per cani tablets for large dogs (IT);

Exitel Plus XL tablets for dogs (AT,EE,EL,IE,NL,RO);

Exitel XL tablets for large dogs (DE);

Strantel Plus XL tablets for dogs (UK).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**19A04258**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Canergy 100 mg compresse per cani».**

*Estratto provvedimento n. 366 del 7 giugno 2019*

Medicinale veterinario: CANERGY 100 mg compresse per cani.

Confezioni e n. A.I.C.:

scatola da 4 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104767013;

scatola da 6 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104767025;

scatola da 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104767037;

scatola da 25 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104767049.

Titolare A.I.C.: Le Vet Beheer B.V. - Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, Paesi Bassi.

Oggetto del provvedimento:

variazione di tipo IA: modifiche dell'etichettatura o del foglio illustrativo, che non sono collegate al riassunto delle caratteristiche del prodotto. Informazioni amministrative relative al rappresentante del titolare.

Si autorizza per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la seguente modifica:

eliminazione del rappresentante locale: Esteve S.p.a., via Ippolito Rossellini n. 12, 1° piano, 20124 Milano, Italia.

Per effetto della suddetta variazione il foglietto illustrativo e l'etichetta devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**19A04257**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baytril soluzione orale 0,5% con "pig doser"».**

*Estratto provvedimento n. 367 del 7 giugno 2019*

Medicinale veterinario BAYTRIL soluzione orale 0,5 % con «pig doser» - A.I.C. n. 100155.

Confezioni: tutte.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130, 20156 Milano.

Oggetto del provvedimento: si autorizza la modifica come di seguito descritta:

riduzione del periodo di validità del prodotto finito da tre anni a due anni.

Per effetto della suddetta variazione l'RCP deve essere modificato come segue:

6.3 periodo di validità;

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: due anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: tre mesi.

Le confezioni in commercio del medicinale veterinario prodotte da almeno due anni devono essere ritirate immediatamente, mentre quelle prodotte da meno di due anni devono essere adeguate per quanto concerne la modifica della validità entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**19A04256**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Approvazione della delibera n. 52 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 4 aprile 2019.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0008139/NOT-L-64 del 13 giugno 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 52 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 4 aprile 2019, concernente la determinazione dell'indice di rivalutazione delle pensioni a far data dal 1° luglio 2019, ai sensi dell'art. 22 del regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà.

**19A04336**

**Approvazione della delibera n. 217/2018 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) in data 20 novembre 2018.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0008140/GEO-L-151 del 13 giugno 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 217/2018 adottata dal consiglio di amministrazione della CIPAG in data 20 novembre 2018, concernente la determinazione del tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi in totalizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 42/2006, per l'anno 2018.

**19A04337**